0618/1323 (0101)

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO

* * * * * * * * * * *

COMUNE DI LAURIANO PO
QUARTIERE 101

Regolamento di condominio relativo al fabbricato sito in via pian dei Mughetti n.ro 1 scale A - B - C

* * * * * * * * * * *

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: GIOVANNI CHIAPPINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6dc75cdd29bcf4e7f15a808f816c25d5

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Le norme contenute nel presente regolamento, disciplinano il condominio degli alloggi facenti parte dell' edificio sito in Lauriano Po, via pian dei Mughetti n.ro 1 scala A-B-C, quartiere Lauriano Po 101, censito al NCEU al F.10 n.129 dal sub.1 al sub.21.

* * * * * * * * * * *

CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI ED ELEMENTI COMUNI

ARTICOLO 1
Sono di proprietà comune indivisibile a tutti i condomini dell'edificio, ad esclusione dei posti auto assegnati in proprietà esclusiva, oltre le parti previste dall'art.1117 del Codice Civile, il sottotetto e fatto salvo quanto previsto dal successivo art.2, quant'altro serve all'uso ed al godimento comune quali ad esempio: la centrale termica, la caldaia, la canna fumaria, l'impianto di riscaldamento fino alle diramazioni ai singoli alloggi, il locale riunioni, il locale destinato al deposito dei cicli e il deposito comune .
I vari locali sono colorati in azzurro nella planimetria indicativa allegata.

ARTICOLO 2
E' concessa in diritto di superficie l'area contornata in rosso nelle planimetrie indicative allegate, come da convenzione stipulata con il Comune di Lauriano Po, atto rogito Notaio Alberto Zamparelli del 11.03.1983, repertorio 137786/17160 ,registrato a Torino in data 31.03.1983 al n. 015166.
L'area suddetta è attualmente destinata a passaggi pedonali interni, posti auto, piazziali e zone interne a verde.
L'area cortilizia contraddistinta dalle lettere ABCDA nella planimetria indicativa (scala 1:200), sarà comune ai condomini dell'edificio e ai proprietari dei posti auto.

ARTICOLO 3
Tutte le parti di proprietà e di uso comune sono immodificabili ed inedificabili.

ARTICOLO 4
Le aree identificate nella planimetria indicativa (scala 1:200) con le lettere MNOPQRM e EFGHILE saranno assegnate in uso esclusivo rispettivamente agli alloggi 13 e 14.

ARTICOLO 5
Le proprietà che sono attraversate dalle tubazioni delle fognature, dalla rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento e dalle tubazioni del gas, acqua, condotti per energia elettrica, e cavi telefonici, sono gravate di servitù per l'esecuzione di tutti i lavori che si rendessero necessari (manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.) e quant'altro possa occorrere per rimettere in efficienza gli impianti.

ARTICOLO 6
I condomini non possono occupare i locali e gli spazi di uso comune (anditi, scale e pianerottoli, corridoi, cantine, lastrici, terrazzi, ecc.) con costruzioni od altro, anche se di

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: GIOVANNI CHIAPPINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6dc75cdd29bcf4e7f15a808f816c25d5

carattere provvisorio, a meno che non si debbano eseguire lavori riguardanti gli appartamenti ed i locali di loro proprietà esclusiva, nel qual caso l'occupazione deve essere limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessario e non deve impedire l'uso di detti locali e spazi da parte di altri condomini.
Tale occupazione deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dall'amministratore.

ARTICOLO 7
Ogni condomino, nel piano o frazione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio od agli alloggi ed ai locali degli altri condomini.
Egli è tenuto inoltre ad eseguire tutte le opere necessarie ad evitare danni alle parti comuni o alla proprietà dei singoli condomini.
A tal uopo deve consentire, a richiesta dell'amministratore e previo congruo preavviso, l'accesso nell'interno dell'alloggio e del locale di sua proprietà per procedere alle opportune ispezioni circa i lavori da farsi o in corso di esecuzione sulle parti comuni del fabbricato nell'interesse tanto del singolo condomino che dell'intero condominio.

ARTICOLO 8
I condomini, ai sensi degli articoli 1120 e seguenti del Codice Civile, non possono effettuare modifiche esterne all'alloggio ed al fabbricato.
La violazione di tale disposizione comporta l'obbligo di rimessa in pristino delle cose modificate e del risarcimento dei danni.

ARTICOLO 9
Gli appartamenti dell'edificio non possono essere destinati ad uso diverso dall'abitazione.
Resta espressamente vietato per alloggi e locali comuni:
- la destinazione dei locali ad uso di sanatori, cliniche mediche o chirurgiche, gabinetti di cura, studi professionali e di qualsiasi genere, dispensari o ambulatori di qualsiasi specie, scuole di musica, canto o ballo, pensioni o ristoranti, ritrovi o circoli, sedi di associazioni;
- qualsiasi uso dei locali che possa turbare la tranquillità dei condomini o che sia contrario all'igiene, alla moralità o al decoro dell'edificio;
- esercitare arti e mestieri che procurino molestia ai vicini e tenere in deposito o vendita merci pericolose o infiammabili o emananti esalazioni sgradevoli o nocive;
- apporre insegne e targhe negli ingressi comuni, in altri locali comuni, sulle facciate esterne o sul terreno di pertinenza del fabbricato, senza il consenso dell'amministratore, anche se con l'autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- tenere pollame, conigli, ecc. nei locali abitati e nelle cantine o locali deposito ripostiglio o soffitte;
- lasciare vagare cani o gatti per la casa come pure tenere animali che disturbino o siano comunque di molestia al vicinato;
- lasciare schiamazzare i ragazzi negli alloggi o nei luoghi comuni o consortili e produrre suoni e rumori molesti alla quiete degli altri condomini. Nei limiti delle norme di cui sopra è consentito il gioco ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni durante un orario che sarà stabilito dall'amministratore;
- eseguire scavi di qualunque genere nel sottosuolo dell'edificio anche se non recano danni ad altri condomini od alle strutture murarie dei fabbricati condominiali;
- installare apparecchi, macchine o impianti che producano rumori o vibrazioni;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: GIOVANNI CHIAPPINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6dc75cdd29bcf4e7f15a808f816c25d5

- collocare piante e fiori sui davanzali e sui balconi, se non in appositi vasi assicurati da cadute e muniti di vasca di scolo. In ogni caso dovrà essere sempre evitato che acqua di innaffio o di scolo possa dare molestia o sporcare facciate, balconi, finestre;
- gettare oggetti o rifiuti dalle finestre, nel vano scala od all'esterno del fabbricato;
- gettare nei vasi dei servizi igienici immondizie o rifiuti che possano provocare l'intasamento delle tubazioni di scarico;
- battere tappeti e stendere biancheria o altro a finestre e balconi verso la pubblica via. E' consentito l'uso delle aperture del lato cortile pur senza arrecare molestia agli altri condomini;
- installare, su balconi o terrazzi, antenne riceventi radio-televisive e/o antenne per ricezione e trasmissione di segnali radio amatoriali CB, AM, ecc.;
- ingombrare comunque i luoghi di uso comune.

ARTICOLO 10

A tutti gli effetti degli art.1123-1124-1126-1136 del Codice Civile ed in ottemperanza alle norme dell'art.68 delle disposizioni d'attuazione e transitorie dello stesso Codice Civile, l'entità delle quote di comproprietà di ciascun condomino e le quote di partecipazione alle spese comuni, espresso in millesimi, sono stabilite nelle misure riportate dalla tabella allegata al presente regolamento, di cui fa parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 11

Ciascun condomino è obbligato a notificare per iscritto all'amministratore il proprio domicilio intendendosi, in difetto, domiciliato nell'appartamento di sua proprietà.
Il trasferimento di diritti inerenti ad ogni condomino per la quota di sua proprietà dovrà essere tempestivamente comunicato all'amministratore del condominio.

ARTICOLO 12

E' vietato alienare disgiuntamente dall'alloggio i posti auto a persone od enti diversi dai proprietari degli allogi del condominio.

ARTICOLO 13

Il fabbricato è dotato di impianto di riscaldamento centralizzato. La gestione di tale esercizio è regolata dal successivo articolo 18.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: GIOVANNI CHIAPPINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6dc75cdd29bcf4e7f15a808f816c25d5

CAPO SECONDO
RIPARTIZIONE DELLE SPESE

ARTICOLO 14
Le spese di riparazione e manutenzione degli alloggi e locali di proprietà individuale sono ad esclusivo carico del proprietario.
Sono comprese fra queste le riparazioni di tutti gli impianti interni (idraulici, elettrici, riscaldamento, ecc.) dal punto di derivazione dell'impianto generale e comune del fabbricato.
Le spese per la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, dell'area concessa in diritto di superficie, degli impianti e servizi di uso comune, nonché le spese di assicurazione ed amministrazione sono a carico di tutti i condomini in proporzione dei millesimi di proprietà, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.
Sono comprese tra le spese di manutenzione a carico di tutti condomini anche il normale restauro del tetto, dei cornicioni, delle grondaie, delle facciate dell'edificio e delle scale comuni, nonché quelle dei telai delle persiane esterne e dei portoni d'ingresso agli atri scala.
Le spese relative a manutenzione ordinaria e straordinaria di parti comuni destinate in uso a gruppi di condomini (scale, androni, colonne montanti, locali contatori, scarichi, canne spazzatura, camini, ecc.) sono a carico esclusivo dei gruppi di condomini che ne trae utilità.
Le spese relative a manutenzione ordinaria e straordinaria del cortile, nonchè le spese di illuminazione, cancello, ecc. saranno ripartite in ragione del 50% in base ai millesimi di proprietà generale del fabbricato ed in ragione del 50% in base ai millesimi relativi ai posti auto.

ARTICOLO 15
Le spese relative alle opere di manutenzione, pulizia, decorazione, illuminazione e ricostruzione delle scale e parti accessorie ai sensi dell'art.1124 del Codice Civile, saranno ripartite fra tutti i condomini, secondo i millesimi riportati nell'apposita tabella allegata.

ARTICOLO 16
La spesa per consumo di acqua potabile, comprensiva dei canoni di utenza e delle spese di conduzione per eventuali apparati di sollevamento, nonché quella relativa all'innaffiamento, sarà ripartita in base ai millesimi di proprietà o secondo un diverso criterio stabilito dall'assemblea condominiale.

ARTICOLO 17
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative al collettore fognario, fino all'immissione nel collettore municipale, sono a carico dei condomini dell'edificio con esclusione dei posti auto.
Così dicasi pure delle fognature bianche.

ARTICOLO 18
Tutte le spese afferenti alla gestione dell'impianto di riscaldamento, ivi compresa la manutenzione ordinaria, sono a carico dei condomini in base alla cubatura effettiva di ogni singolo alloggio.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: GIOVANNI CHIAPPINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6dc75cdd29bcf4e7f15a808f816c25d5

E' fatto obbligo al condomino di ricevere a tali condizioni il servizio in forma integrale, senza possibilità alcuna di provvedere con altra forma d'impianto e di rinunciare totalmente o parzialmente al servizio predetto.
E' fatto assoluto divieto ad ogni singolo condomino di apportare qualsiasi variante interna, sia di spostamento che di aggiunta di elementi radianti.
La rinuncia temporanea all'uso dell'impianto da parte di un condomino può essere fatta valere solo se l'alloggio risulti libero per l'intera stagione, nel qual caso il condomino stesso dovrà corrispondere il 65% delle spese di esercizio. Detta concessione ha valore esclusivamente se preventivamente autorizzata dall'assemblea condominiale.
Le spese di rifacimento e di manutenzione straordinaria dell'impianto dovranno essere ripartite in proporzione ai millesimi di proprietà.
Le spese relative a riparazioni o manutenzione delle parti di impianto interne ad ogni locale (derivazione ed elementi radianti) sono ad esclusivo carico del proprietario del locale stesso.

ARTICOLO 19
L'intero stabile formante condominio dovrà pure essere assicurato, contro i danni provocati dall'impianto di riscaldamento, dalla caduta di aerei, dei danni di forza maggiore e di responsabilità civile verso terzi.
La spesa è ripartita fra tutti i condomini in proporzione dei millesimi di proprietà.

ARTICOLO 20
All'amministratore del condominio i condomini devono versare le quote per le spese relative al funzionamento dei servizi, al pagamento delle imposte, tasse, contributi, ecc. che verranno determinate dall'assemblea condominiale.
Gli importi versati sono soggetti a conguagli annuali.

ARTICOLO 21
Agli effetti di legge viene allegata al presente regolamento, di cui forma parte integrante, una tabella riportante l 'entità delle quote millesimali di ciascun alloggio.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: GIOVANNI CHIAPPINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6dc75cdd29bcf4e7f15a808f816c25d5

CAPO TERZO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI ED AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 22

L'assemblea dei condomini provvede:

1) alle modifiche del regolamento di condominio;

2) alla nomina, conferma e revoca dell'amministratore, stabilendo la sua retribuzione;

3) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno ed alla relativa ripartizione tra i condomini;

4) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore ed all'impiego dell'eventuale residuo attivo della gestione;

5) alle innovazioni previste dal primo comma dell'art.1120 del Codice Civile;

6)alla ricostruzione di parti condominiali;

7) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se necessario, un fondo speciale;

8) alle liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore;

9) sui ricorsi presentati dai condomini contro i provvedimenti dell'amministratore;

10) a qualunque problema di interesse comune nell'ambito delle norme del Codice Civile in materia.

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni di cui sopra, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario e quando ne sia fatta richiesta da tanti condomini che rappresentino almeno 1/6 della proprietà condominiale.

L'avviso di convocazione sia per l'assemblea ordinaria che per quella straordinaria deve essere comunicato ai condomini con lettera raccomandata a mano, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale adunanza in seconda convocazione da stabilirsi il giorno successivo alla prima adunanza e, in ogni caso, non oltre dieci giorni da questa.

ARTICOLO 23

Alle assemblee debbono partecipare i titolari degli alloggi personalmente o a mezzo di rappresentanti muniti di delega specifica, datata e sottoscritta.

Qualora una quota di condominio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea da designarsi dagli interessati.

In difetto di tale designazione, vi provvederà per sorteggio il presidente dell'assemblea.

Le impugnazioni delle delibere dell'assemblea debbono essere fatte secondo le modalità prescritte dall'art.1137 del Codice Civile.

Le norme dettate dal presente articolo e da quello precedente sono pure applicabili alle assemblee relative alla conduzione dell'impianto di riscaldamento.

L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i 2/3 del valore dell'intero edificio ed i 2/3 dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre i dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti 1/3 dei partecipanti al condominio ed almeno 1/3 del valore dell'edificio.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: GIOVANNI CHIAPPINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6dc75cdd29bcf4e7f15a808f816c25d5

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore e le liti attive o passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevoli entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma, art.1136 del Codice Civile.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art.1120 del Codice Civile devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i 2/3 del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

ARTICOLO 24
La sorveglianza e l'amministrazione del fabbricato saranno affidate ad un amministratore che sarà nominato annualmente dall'assemblea ordinaria dei condomini.
Le funzioni dell'amministratore sono regolate dagli articoli 1129-1130-1131-1133 del Codice Civile.
All'amministratore spetterà un compenso che viene fissato annualmente dall'assemblea condominiale.

ARTICOLO 25
L'esercizio finanziario, di norma, ha la durata di un anno, salvo diversa disposizione dell'assemblea.
L'amministratore deve trasmettere copia di preventivo e dei rendiconti ad ogni condomino almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e per lo stesso periodo deve tenere a disposizione dei condomini i documenti giustificativi di spesa.

ARTICOLO 26
I contributi risultanti dallo stato di ripartizione delle spese, approvati dall'assemblea, devono essere versati dai condomini entro i termini stabiliti dall'assemblea.
In mancanza, l'amministratore può, ai termini dell'art.63 delle "disposizioni di attuazione del Codice Civile", ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante opposizioni.
In caso di mora del pagamento dei contributi che si protragga per un semestre, l'amministratore è autorizzato a sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.

ARTICOLO 27
Per provvedere alle eventuali opere di manutenzione straordinaria e ad ogni altra esigenza urgente ed imprevedibile potrà essere costituito tra i condomini un fondo di riserva e con le modalità stabilite dall'assemblea.

ARTICOLO 28
Nel caso di trasgressione alle norme del regolamento di condominio i responsabili saranno obbligati al risarcimento degli eventuali danni, oltre alla rimissione in pristino di quanto modificato.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009
Firmato Da: GIOVANNI CHIAPPINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6dc75cdd29bcf4e7f15a808f816c25d5

ARTICOLO 29

Nel caso di alienazione, il nuovo proprietario dell'alloggio subentra nei rapporti condominiali assumendo tutti i diritti e i doveri del cedente, compreso l'accollo delle morosità eventualmente esistenti, ai sensi dell'art.63 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile.

ARTICOLO 30

Le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che possono sorgere tra l'amministratore ed i singoli condomini, saranno affidate all'esame ed all'inappellabile decisione di tre arbitri che decideranno come amichevoli compositori.

Tali arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo, che avrà funzioni di presidente, dal presidente della Corte d'Appello. I compensi degli arbitri saranno liquidati dal presidente della Corte d'Appello.

ARTICOLO 31

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia (articoli 1117 e seguenti).

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: GIOVANNI CHIAPPINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6dc75cdd29bcf4e7f15a808f816c25d5

TABELLA MILLESIMALE

UBICAZIONE	ALLOGGIO	PIANO	MILLESIMI FABBRICATO	MILLESIMI SCALA	POSTI AUTO	MILLESIMI POSTI AUTO
via Pian dei Mughetti	1	R	48,38	143,48	1	47,61
n.ro 1 scala A	2	R	32,96	97,75	2	47,61
	3	1	53,75	203,46	3	47,62
	4	1	36,63	138,66	4	47,62
	5	2	51,06	247,78	5	47,62
	6	2	34,8	168,87	6	47,62
				1000		
via Pian dei Mughetti	7	R	47,91	106,59	7	47,62
n.ro 1 scala B	8	R	60,52	134,64	8	47,62
	9	1	53,23	151,16	9	47,62
	10	1	67,24	190,95	10	47,62
	11	2	50,57	184,11	11	47,62
	12	2	63,88	232,55	12	47,62
				1000		
via Pian dei mughetti	13	S1	29,41	63,41	13	47,62
n.ro 1 scala C	14	S1	25,95	55,95	14	47,62
	15	R	47,67	105,8	15	47,62
	16	R	30,02	66,62	16	47,62
	17	R	25,78	57,22	17	47,62
	18	1	55,06	136,03	18	47,62
	19	1	68,14	168,33	19	47,62
	20	2	52,31	154,93	20	47,62
	21	2	64,73	191,71	21	47,62
			1000	1000		1000

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: GIOVANNI CHIAPPINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6dc75cdd29bcf4e7f15a808f816c25d5

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO
91012990015

DENOMINAZIONE
CONDOMINIO LAURIANO PO 0101

NAT. GIUR.
[illegible]

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO
VIA PIAN DEI MUGHETTI 1/A-B-C

C.A.P.
[illegible]

COMUNE
LAURIANO

PROV.
[illegible]

RAPPRESENTANTE: COGNOME
ARDITO

NOME
GIORGIO

CODICE FISCALE
[illegible]

DATA 14/05/98

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE
CHIVASSO

IL DIRETTORE REGGENTE
AMBROSINO Dott. GERARDO

IL FUNZIONARIO

Roma - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - P.V.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: GIOVANNI CHIARINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6dc75cdd29bcf4e7f15a808f816c25d5